



# CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E CULTURALI

ORDINANZA COMMISSARIALE N° 34 DEL 19 GIUGNO 2013

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il D.Lgs n.116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/106/CEE”;

VISTO il D.I. del 30/03/10 attuativo del D.Lgs. n. 116/2008 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 11, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 163568 del 15.05.2013 (ns. prot. 78185 del 27.05.2013) la Regione Calabria “Dipartimento Politiche dell’Ambiente” ai sensi dell’art. 4 lettera a) del D. Lgs. n. 116/2008 - ha trasmesso ai comuni costieri il Decreto Dirigenziale n. 7225 del 13.05.2013 “Classificazione delle acque marine (anno 2013) destinate alla balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/2008 e del Decreto Interministeriale del 30/03/2010”, con cui - tra l’altro - sono state elencate, nell’allegato B, le acque di mare destinate alla balneazione;

CONSTATATO che, nel citato allegato al Decreto Dirigenziale n. 7225 del 13.05.2013, non sono menzionate quali acque destinate alla balneazione quelle antistanti i seguenti tratti costieri ricadenti nel Comune di Reggio Calabria:

- Archi Stazione
- Porto
- Calamizzi - Capannina

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. n. 116/2008, in base al quale è di competenza comunale – tra l’altro – la delimitazione delle acque non adibite alla balneazione;

### ORDINA

1. la delimitazione dei seguenti tratti di mare non adibiti alla balneazione in quanto non ricompresi nell’elenco (allegato B) Decreto Dirigenziale n. 7225 del 13.05.2013 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente che individua le acque marine destinate alla balneazione, per i motivi di seguito specificati:

TRATTO COSTIERO	MOTIVAZIONI
CALAMIZZI - CAPANNINA	PER LA PRESENZA DI ZONE INDUSTRIALI
ARCHI STAZIONE	PER LA PRESENZA DI ZONE INDUSTRIALI
PORTO	PER LA PRESENZA DEL PORTO

2. di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio del Comune oltre che sul sito internet istituzionale del Comune di Reggio Calabria;
3. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, alla Regione Calabria nonché, ai fini della vigilanza e controllo, alle forze di polizia anche locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.



COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Panico, Castaldo, La Paglia)

*[Handwritten signature]*